

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intende per:

“Alienazione”

la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.

“Applicazione”

posizione amministrativa che identifica ciascun destinatario delle prestazioni comprese nel presente contratto (i.e. l'Assicurato);

“Assicurato”

- a) nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- b) nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- c) nelle prestazioni di infortuni: il conducente o la persona da esso autorizzata.

“Assicurazione”

il contratto di assicurazione.

“Centrale Operativa”

la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza.

“Contraente”

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

“Durata contratto”

il periodo di validità del contratto scelto dall'Assicurato.

“Furto”

è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

“Franchigia”

importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

“Guasto”

il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali.

“Impresa”

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.

“Incendio”

la autocombustione con sviluppo di fiamma.

“Incidente”

l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

“Indennizzo o Indennità”

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

“Legittimo Conducente”

proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato.



“Polizza”

il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione.

“Premio”

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima.

“Proprietario del veicolo”

l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

“Residenza”

il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico.

“Scoperto”

la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro.

“Scoppio”

il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna.

“Sinistro”

il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

“Terzo”

di norma non rivestono qualifica di Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- b) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

“Veicolo”

mezzo meccanico di trasporto guidato dall'Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato in polizza.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione mod. 802200005/T ed. 2014-10– Ultimo aggiornamento 01/10/2014

PREMESSA

VEICOLI ASSICURABILI

Con il presente contratto si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:

1. autoveicoli adibite al trasporto privato di persone;
2. motocicli e ciclomotori.

ART. 1 DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, è effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l'Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l'Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi saranno sempre eseguiti in Italia, in valuta corrente.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

Il Contraente s'impegna a mettere a disposizione degli Assicurati copia delle prestazioni previste e le modalità per la richiesta delle stesse.

Le spese di produzione e diffusione del materiale sono a carico del Contraente; i testi e le modalità di presentazione dovranno essere preventivamente approvati dall'Impresa.

ART. 7 CUMULO DEI RISCHI

In caso di evento che coinvolga più Assicurati l'esborso massimo dell'Impresa non potrà complessivamente superare l'importo di € 300.000 (trecentomila) complessivi per le garanzie previste; nel caso si ecceda il limite indicato, il costo eccedente resterà a carico in parti proporzionali fra gli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

ART. 8 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo, tossicodipendenze e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.



ART. 9 - LIMITI TERRITORIALI

La validità territoriale di ciascuna delle opzioni che compongono il presente contratto è dettagliata all'interno del testo dell'opzione stessa. Rimane comunque inteso come l'opzione Gold sarà operante per i sinistri accaduti in Italia e all'Estero, laddove con tale ultimo termine devono intendersi esclusivamente gli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione.

Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l'Impresa che riporti la denominazione dell'Impresa, l'oggetto della copertura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente ha l'obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell'acquisto del prodotto o del servizio.

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Il contratto ha durata di un anno.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata AR spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

ART. 12 DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI

La durata delle applicazioni decorre dalle ore 24.00 della data d'inclusione – così come comunicata dal Contraente all'Impresa – e termina dopo 365 giorni.

ART. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

ART. 15 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso come l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato in caso di due o più sinistri liquidati al medesimo assicurato nel corso della singola annualità assicurativa e/o in caso di liquidazione di un singolo sinistro che comporti un esborso complessivo per l'Impresa pari o superiore alla somma di euro 2.500,00.



GARANZIA ASSISTENZA

ART. 16 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

ART. 17 MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

L'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il **numero verde 800.641300** dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico +39.039.65546326 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

ART. 18 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

OPZIONE BASIC

ART. 19 GARANZIE PRESTATE

Soccorso stradale e traino in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto, la Centrale Operativa invia 24 ore su 24 il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto d'assistenza della Casa Costruttrice oppure all'officina o carrozzeria più vicina oppure all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato oppure, infine, per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

Resta espressamente inteso come l'eventuale traino del veicolo verrà effettuato entro un limite massimo di 50 km.

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o scoppio dei pneumatici, esaurimento della batteria o del carburante, errato rifornimento, perdita, furto e rottura delle chiavi.

Restano a carico dell'Assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione;
- il costo del soccorso qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada);
- ogni altro costo non direttamente afferente alle operazioni materiali di traino del veicolo.

Sono escluse inoltre le spese relative all'intervento dei mezzi di soccorso eccezionali quando si rendano indispensabili per il recupero del veicolo.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.



Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da guasto, incidente, furto o incendio. Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l'autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo

Responsabilità

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari e a seguito di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile nonché cause di forza maggiore.

OPZIONE SILVER

ART. 20 GARANZIE PRESTATE

Soccorso stradale e traino in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto, la Centrale Operativa invia 24 ore su 24 il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto d'assistenza della Casa Costruttrice oppure all'officina o carrozzeria più vicina oppure all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato oppure, infine, per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

Resta espressamente inteso come l'eventuale traino del veicolo verrà effettuato entro un limite massimo di 50 km.

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o scoppio dei pneumatici, esaurimento della batteria o del carburante, errato rifornimento, perdita, furto e rottura delle chiavi.

Restano a carico dell'Assicurato:

- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione;
- il costo del soccorso qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada);
- ogni altro costo non direttamente afferente alle operazioni materiali di traino del veicolo.

Sono escluse inoltre le spese relative all'intervento dei mezzi di soccorso eccezionali quando si rendano indispensabili per il recupero del veicolo.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo

Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c.



secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 6 giorni in caso di danni materiali derivanti da guasto, incidente, furto o incendio. Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l'autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo

Spese d'albergo

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di guasto o incidente e si rende necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri trasportati in albergo.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte.

Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Prestazione fornita fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato in conseguenza di guasto o incidente debba sostenere spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino ad un importo massimo di € 1.500,00, a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito alla Centrale Operativa comunque non oltre 30 giorni di calendario.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Responsabilità

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari e a seguito di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile nonché cause di forza maggiore.

OPZIONE GOLD

ART. 21 GARANZIE PRESTATE

Soccorso stradale e traino in Italia e all'estero

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo il furto, la Centrale Operativa invia 24 ore su 24 il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il veicolo al più vicino punto d'assistenza della Casa Costruttrice oppure all'officina o carrozzeria più vicina oppure all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato oppure, infine, per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

Resta espressamente inteso come l'eventuale traino del veicolo verrà effettuato entro un limite massimo di 50 km.

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o scoppio dei pneumatici, esaurimento della batteria o del carburante, errato rifornimento, perdita, furto e rottura delle chiavi.

Restano a carico dell'Assicurato:



- il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi;
- ogni altra spesa di riparazione;
- il costo del soccorso qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada);
- ogni altro costo non direttamente afferente alle operazioni materiali di traino del veicolo.

Sono escluse inoltre le spese relative all'intervento dei mezzi di soccorso eccezionali quando si rendano indispensabili per il recupero del veicolo.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo

Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 8 giorni in caso di danni materiali derivanti da guasto, incidente, furto o incendio.

Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l'autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di Euro 100,00 per evento.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo

Spese d'albergo

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di guasto o incidente e si rende necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri trasportati in albergo.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte.

Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Prestazione fornita fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Rientro dei passeggeri

Se il veicolo è rubato o a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale, è immobilizzato al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato per oltre 72 ore, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza in Italia o il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione.

Il rientro o il proseguimento sarà effettuato in aereo (classe turistica) o in treno (1 classe).

Qualora il sinistro avvenga nel Comune di residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa metterà a disposizione un taxi per il solo rientro al domicilio dell'Assicurato.

I relativi costi sono a carico dell'Impresa.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 5 giorni, oppure se il veicolo è stato rubato ed è ritrovato nello stesso paese ove si è verificato il furto in condizioni tali da non poter marciare autonomamente, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di trasporto adeguato il rimpatrio del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'Assicurato.

L'Impresa terrà a carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo fino a un massimo di



euro 1.000,00 per sinistro.

Qualora il valore venale del veicolo dopo il sinistro fosse inferiore al costo del suo rimpatrio, la Centrale operativa provvederà all'abbandono legale sul posto tenendo l'Impresa a proprio carico i costi amministrativi ed organizzativi relativi.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Invio pezzi di ricambio

Se il veicolo è immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi tenendo l'Impresa a carico le relative spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia della rete della casa costruttrice.

La prestazione non è operante nel caso in cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione e/o l'Assicurato non dia alla Centrale Operativa adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Recupero del veicolo riparato

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo il furto, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata in treno (1 classe) o in aereo (classe turistica) per consentirgli di recuperare il veicolo dopo le riparazioni.

Il costo del biglietto è a carico dell'Impresa mentre restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, pedaggi in genere o ogni altra spesa per il rientro del veicolo.

La prestazione è operante se l'Assicurato non usufruisce del rimpatrio del veicolo.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Invio autista

Se l'Assicurato in viaggio non è in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, ritiro patente e gli eventuali passeggeri non sono abilitati alla guida, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista tenendo l'Impresa a carico il relativo costo, per condurre l'auto fino al luogo di destinazione del viaggio.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, gli eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.) ed ogni altra spesa relativa al viaggio.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Anticipo cauzione penale all'estero

Qualora l'Assicurato in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito a incidente stradale, sia tenuto a versare alle autorità locali una cauzione penale per riottenere la libertà, la Centrale Operativa provvederà al versamento all'estero per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito, della cauzione fino ad un importo massimo in valuta locale di euro 5.000,00 a fronte di adeguata garanzia bancaria o di altro tipo ritenuta idonea dalla Centrale Operativa.

Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito alla Centrale Operativa dopo il rientro in Italia e in ogni modo non oltre 30 giorni di calendario.

La prestazione è operante nei paesi ove esistano propri corrispondenti e purché, l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Legale a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito a incidente stradale, necessiti di assistenza legale, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un legale. Se l'Assicurato non è in grado di provvedere direttamente, la Centrale Operativa anticiperà per suo conto l'onorario del legale fino ad un importo massimo in valuta locale di € 500,00, a fronte di adeguata garanzia bancaria o di altro tipo ritenuta idonea dalla Centrale Operativa.

Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito alla Centrale Operativa dopo il rientro in Italia e in ogni modo non oltre 30 giorni di calendario.

La prestazione è operante nei paesi ove esistano propri corrispondenti e purché, l'eventuale trasferimento di valuta all'estero non violi le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova



l'Assicurato.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato in conseguenza di guasto o incidente debba sostenere spese impreviste, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino ad un importo massimo di € 1.500,00, a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito alla Centrale Operativa dopo il rientro in Italia e comunque non oltre 30 giorni di calendario.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.

La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Prestazione fornita fino ad un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio da incidente stradale o malattia improvvisa, aggressione per tentata rapina, insorti durante la circolazione con il veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizza il trasferimento sino al centro di assistenza sanitaria più vicino. Le spese di trasporto rimangono a carico dell' Impresa fino a concorrenza del massimale previsto pari a euro 200.

Responsabilità

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e Particolari e a seguito di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile nonché cause di forza maggiore.

ART. 22 ESCLUSIONI GENERALI (valide per tutte le opzioni)

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
2. L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
3. L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
4. Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
5. Tutte le prestazioni non sono dovute se l'assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ovvero se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo;
6. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 23 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
Decreto del ministero dell'industria, commercio e artigianato
del 20/10/93 (gazzetta ufficiale del 3/11/93 n° 258)



FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A. con Socio Unico
Sede Legale in Agrate Brianza 20864
Centro Direzionale Colleoni • Via Paracelso, 14
Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Cap. Soc. €11.800.000,00 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT 02230970960
Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115
Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

L'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all'Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Perseo
Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate Brianza (MB)

tel. 039.6056804 o al **numero verde 800.641300** o via fax allo +39.039.65546326 o via posta elettronica all'indirizzo e mail: tutelami@filodiretto.it

ART. 24 ESCLUSIONI OPERANTI PER TUTTE LE GARANZIE

La copertura assicurativa non comprende i rischi causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- dolo dell'Assicurato e/o atti volontari e premeditati dell'Assicurato, suicidio o tentativo di suicidio.

ART. 25 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.641300

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero 0039.039. 65546326 comunicando subito le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- numero di polizza;
- targa del veicolo;
- motivo della chiamata; (fatti-luoghi-circostanze)
- numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

NOTA IMPORTANTE

- Occorre fornire all'Impresa gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni –
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni - Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - reclami@filodiretto.it



in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

ART. 26 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il contraente e l'assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.filodiretto.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della posizione assicurativa relativamente a:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.65546470.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o integrazioni (di seguito denominato "Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata *Impresa*) intende fornire la seguente informativa.

In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l'*Impresa* intende precisare che:

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Cliente;
- il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto contrattuale, rientranti nel novero dei "dati sensibili" di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy.

1) Finalità' del trattamento

I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dall'*Impresa* e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:

- a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per fornire l'assistenza richiesta, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività assicurativa svolta dall'*Impresa* che è autorizzata ai sensi di legge;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo;
- c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall'*Impresa* o da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.

Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa *Impresa* e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all'espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto precisato al punto 4).

I dati non sono soggetti a diffusione.

I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel mondo intero.

3) Conferimento dei dati

- a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché per l'espletamento delle attività strettamente connesse all'adempimento di tali prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
- b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. L'eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l'impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni contrattualmente previste.
- c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte dell'*Impresa* è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.

4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti



aventi le medesime finalità - in Italia e all'estero, all'Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti esterni alla catena distributiva dell'Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dall'Impresa.

Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).

I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto (Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.

5) Diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)

L'art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso l'Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB).

6) Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.

Fascicolo Informativo mod. 802200005/T ed. 2014-10– Ultimo aggiornamento 01/10/2014

